

Ordinanza *Disegno giugno 2007*
sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti
(OAVS)

Modifica del ...

Il Consiglio federale svizzero
ordina:

I

L'ordinanza del 31 ottobre 1947¹ sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti è modificata come segue:

Art. 50d cpv. 2

² Alla fine della procedura di ripartizione dei redditi, la cassa committente consegna ad ogni coniuge un compendio dei suoi conti individuali.

Art. 50f cpv. 2

² Se l'altro coniuge rinuncia a partecipare alla procedura o se la comunicazione non gli può essere trasmessa, segnatamente perché il suo indirizzo è sconosciuto, soltanto il coniuge che ha depositato la domanda di ripartizione dei redditi riceve un compendio dei suoi conti individuali.

Art. 68 cpv. 1

¹ Il modulo di richiesta deve contenere tutte le indicazioni necessarie per il calcolo della rendita.

Titolo prima dell'art. 133

H. Numero d'assicurato

I. Caratteristiche e assegnazione

Art. 133 Numero d'assicurato

Il numero d'assicurato ha 13 cifre. Esso si compone di:

- a. un codice nazionale a tre cifre per la Svizzera (756);

¹ RS 831.101

- b. un numero a nove cifre impiegato esclusivamente per una determinata persona figurante nel registro dell'AVS, ma che non permette di risalire alla sua identità;
- c. un numero di controllo.

Art. 133^{bis} Assegnazione

¹ L'assegnazione del numero d'assicurato è di competenza dell'Ufficio centrale di compensazione.

² Il numero d'assicurato è assegnato in modo automatizzato appena:

- a. è comunicata la registrazione di una nascita nella banca dati elettronica centrale Infostar oppure
- b. l'Ufficio federale della migrazione ha comunicato i dati di cui all'articolo 13 capoverso 1 lettera a dell'ordinanza SIMIC del 12 aprile 2006², necessari per la corretta assegnazione del numero da parte dell'UCC, relativi:
 - 1. a persone cui è stato rilasciato per la prima volta un permesso di dimora di durata superiore a quattro mesi (settore degli stranieri),
 - 2. a persone che dimorano in Svizzera (settore dell'asilo).

³ In tutti gli altri casi, l'Ufficio centrale di compensazione assegna il numero d'assicurato appena può escludere, in base ai dati che gli sono stati comunicati, che una persona abbia già un numero d'assicurato e dispone dei necessari dati personali.

⁴ L'Ufficio centrale di compensazione può esigere i dati seguenti:

- a. cognome;
- b. cognome da celibe/nubile;
- c. nomi;
- d. sesso;
- e. data di nascita;
- f. luogo di nascita;
- g. cognome della madre;
- h. nomi della madre;
- i. cognome del padre;
- j. nomi del padre;
- k. cittadinanza;
- l. vecchio numero d'assicurato, se noto.

⁵ Prima di assegnare il numero, l'Ufficio centrale di compensazione può confrontare i dati di vari servizi ed istituzioni tenuti o autorizzati ad utilizzare sistematicamente il numero d'assicurato.

² RS 142.513

⁶ Se i dati personali comunicati non bastano per assegnare il numero d'assicurato, l'Ufficio centrale di compensazione può esigerne altri.

Art. 134

Abrogato

Titolo prima dell'articolo 134^{bis}

II. Utilizzazione sistematica del numero d'assicurato al di fuori dell'AVS

Art. 134^{bis} Utilizzazione sistematica del numero d'assicurato

Per utilizzazione sistematica del numero d'assicurato si intende la raccolta in forma strutturata di dati personali tra i quali figura il numero a nove cifre giusta l'articolo 133 lettera b.

Art. 134^{ter} Annuncio dell'utilizzazione sistematica del numero d'assicurato

¹ L'utilizzazione sistematica del numero d'assicurato deve essere annunciata all'Ufficio centrale di compensazione mediante l'apposito modulo.

² Nel modulo vanno indicati:

- a. la base legale per l'utilizzazione sistematica del numero d'assicurato;
- b. i dati relativi alle misure di sicurezza adottate conformemente all'articolo 50g capoverso 2 lettera a LAVS;
- c. una persona di contatto.

³ L'Ufficio centrale di compensazione pubblica su Internet l'elenco dei servizi e delle istituzioni che utilizzano sistematicamente il numero d'assicurato (servizi e istituzioni annunciati).

Art. 134^{quater} Comunicazione e verifica del numero d'assicurato

¹ L'Ufficio centrale di compensazione comunica il numero d'assicurato a Infostar e SIMIC, subito dopo la sua assegnazione, mediante una procedura elettronica automatizzata.

² Elabora una procedura standard che consenta la comunicazione e la verifica del numero d'assicurato per interi complessi di dati.

³ Può mettere a disposizione dei servizi e delle istituzioni annunciati un sistema di ricerca elettronico.

⁴ Può approntare ulteriori soluzioni tecniche per garantire la comunicazione e la verifica del numero. A tal fine può collaborare con i servizi e le istituzioni annunciati.

⁵ Per la comunicazione o la verifica del numero possono essere confrontati i dati di servizi e istituzioni tenuti o autorizzati ad utilizzare sistematicamente il numero.

⁶ In casi individuali, il numero d'assicurato è comunicato e verificato su richiesta.

Art. 134^{quinquies} Obbligo di pagare emolumenti

¹ I servizi e le istituzioni annunciati che utilizzano il numero d'assicurato al di fuori dell'AVS sono tenuti a versare emolumenti per i servizi dell'Ufficio centrale di compensazione previsti dall'articolo 134^{quater} capoversi 2-4.

² L'Ufficio centrale di compensazione non riscuote emolumenti, se

- a. il numero è utilizzato sistematicamente da un servizio federale;
- b. il numero è utilizzato sistematicamente da organi intercantionali o da servizi cantonali o comunali in applicazione della legislazione federale;
- c. il numero è utilizzato sistematicamente da servizi e istituzioni annunciati e ciò è nell'interesse dell'AVS o dell'adempimento dei compiti dell'Ufficio centrale di compensazione nell'ambito dell'assicurazione per l'invalidità.

³ Un interesse ai sensi del capoverso 2 lettera c sussiste in particolare nel caso

- a. degli organi esecutivi, di controllo e di vigilanza:
 1. dell'assicurazione per l'invalidità secondo la LAI³,
 2. secondo la legge federale del 19 marzo 1965⁴ sulle prestazioni complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità,
 3. del regime delle indennità per perdita di guadagno secondo la legge sulle indennità di perdita di guadagno del 25 settembre 1952⁵,
 4. del regime degli assegni familiari nell'agricoltura secondo la LAF⁶,
 5. dell'assicurazione contro la disoccupazione secondo la legge sull'assicurazione contro la disoccupazione del 25 giugno 1982⁷,
 6. dell'assicurazione contro gli infortuni secondo la legge federale del 20 marzo 1981⁸ sull'assicurazione contro gli infortuni,
 7. dell'assicurazione malattie secondo la legge federale del 18 marzo 1994⁹ sull'assicurazione malattie,
 8. dell'assicurazione militare secondo la legge federale del 19 giugno 1992¹⁰ sull'assicurazione militare;
- b. delle autorità fiscali cantonali;

³ RS 831.20

⁴ RS 831.30

⁵ RS 834.11

⁶ RS 836.1

⁷ SR 837.0

⁸ RS 832.20

⁹ RS 832.10

¹⁰ RS 833.1

- c. degli istituti di formazione frequentati da persone soggette all'obbligo di contribuzione AVS.

Art. 134^{sexies} Emolumenti

¹ Per la comunicazione e la verifica dei numeri d'assicurato secondo l'articolo 134^{quater} capoversi 2 o 4 sono riscossi i seguenti emolumenti:

- a. un importo forfettario di 800 franchi per ogni complesso di dati da trattare separatamente;
- b. 1 centesimo per ogni numero d'assicurato per l'esecuzione del confronto tra dati interamente automatizzato;
- c. 5 franchi per ogni numero d'assicurato che richiede accertamenti particolari;

² Per l'accesso al sistema di ricerca di cui all'articolo 134^{quater} capoverso 3 è riscosso un emolumento annuo di 1200 franchi.

Art. 134^{septies} Ordinanza generale sugli emolumenti

Nella misura in cui la presente ordinanza non prevede disposizioni particolari, sono applicabili le disposizioni dell'ordinanza generale sugli emolumenti dell'8 settembre 2004¹¹.

Titolo prima dell'art. 135

H^{bis}. Certificato di assicurazione, attestato di assicurazione e conto individuale

Art. 135

Abrogato

Art. 135^{bis} Certificato di assicurazione

¹ Ogni persona tenuta a versare contributi o avente diritto a prestazioni riceve un certificato di assicurazione. Questo contiene il numero d'assicurato, il cognome, i nomi e la data di nascita.

² Il certificato di assicurazione è rilasciato dalla cassa di compensazione competente.

Art. 136 Iscrizione dei salariati e attestato di assicurazione

¹ Per il versamento dei contributi, il datore di lavoro iscrive i nuovi salariati presso la cassa di compensazione competente entro un mese dall'inizio del rapporto di lavoro.

² A conferma dell'iscrizione, per ogni nuovo salariato la cassa di compensazione rilascia al datore di lavoro un attestato di assicurazione destinato all'assicurato.

¹¹ SR 172.041.1

³ L'attestato di assicurazione contiene, oltre all'indicazione della cassa di compensazione che ha rilasciato il documento, il numero d'assicurato, il cognome, i nomi e la data di nascita dell'assicurato nonché il nome del datore di lavoro tenuto a conteggiare i contributi.

Art. 137 Conto individuale

Ogni cassa di compensazione tiene, sotto il numero d'assicurato, un conto individuale dei redditi da attività lucrative sui quali le sono stati versati contributi fino all'insorgenza del diritto ad una rendita di vecchiaia.

Art. 174 cpv. 1 frase introduttiva e lett. a

¹ All'Ufficio centrale di compensazione incombono, oltre a quelli indicati nell'articolo 71 LAVS e negli articoli 133^{bis}, 134^{ter} – 134^{septies}, 149, 154 e 171 della presente ordinanza, i compiti seguenti:

- a. i compiti secondo l'articolo 5 capoverso 5 e l'articolo 6 dell'ordinanza del xxx¹² sui requisiti minimi delle misure tecniche ed organizzative per l'utilizzazione sistematica del numero d'assicurato al di fuori dell'AVS;

II

Disposizioni transitorie

¹ Gli organi incaricati dell'esecuzione, del controllo o della vigilanza nell'ambito delle seguenti assicurazioni sociali utilizzano il numero d'assicurato secondo il diritto previgente fino al 30 giugno 2008:

- a. AVS;
- b. assicurazione per l'invalidità secondo la LAI¹³;
- c. prestazioni complementari secondo la legge federale del 19 marzo 1965¹⁴ sulle prestazioni complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità,
- d. regime delle indennità di perdita di guadagno secondo la legge sulle indennità di perdita di guadagno del 25 settembre 1952¹⁵;
- e. assegni familiari nell'agricoltura secondo la LAF¹⁶.

² Gli organi incaricati dell'esecuzione, del controllo o della vigilanza nell'ambito dell'assicurazione contro la disoccupazione secondo la legge federale del 25 giugno

¹² RS xxxxxx

¹³ RS **831.20**

¹⁴ RS **831.30**

¹⁵ RS **834.11**

¹⁶ RS **836.1**

1982¹⁷ su l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e l'indennità per insolvenza, possono utilizzare il numero d'assicurato conformemente al diritto previgente al massimo fino al 31 dicembre 2008.

³ Fino al 31 dicembre 2008, l'Ufficio centrale di compensazione assegna, oltre al numero d'assicurato secondo il nuovo diritto, anche il numero d'assicurato secondo il diritto previgente.

III

Entrata in vigore

¹ La presente modifica entra in vigore il xxxxxx, fatti salvi i capoversi 2 e 3.

² Gli articoli 50*d* capoverso 2, 50*f* capoverso 2, 133^{bis} capoverso 2, 134, 135, 135^{bis}, 136 e 137 entrano in vigore il 1° luglio 2008.

³ L'articolo 134^{quater} capoverso 1 entra in vigore contemporaneamente all'articolo 6 lettera a e all'articolo 13 capoverso 1 della legge sull'armonizzazione dei registri del 23 giugno 2006¹⁸ e ai numeri 1-3 dell'allegato della LArm.

...

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione:

Micheline Calmy-Rey

La cancelliera della Confederazione:

Annemarie Huber-Hotz

¹⁷ RS 837.0

¹⁸ RS 431.02